



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 - cpgallipoli@mit.gov.it; cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

DECRETO N° 26/2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli

- VISTO** il Regolamento UE 352/2017 del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali, tra i quali rientra il servizio di rimorchio;
- VISTO** il dispaccio n. 30220 del 26 novembre 2018 con cui il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha impartito disposizioni alle locali Autorità marittime, al fine di addivenire alla limitazione ad un unico concessionario del servizio di rimorchio nei porti nazionali;
- VISTO** l'art. 6 del il Regolamento UE 352/2017 del 15 febbraio 2017, il quale prevede che l'Autorità competente (Capo del Compartimento Marittimo) possa limitare il numero di prestatori di un servizio portuale per le motivazioni più dettagliatamente indicate nelle lettere da a) ad e), sinteticamente riferite, per quanto di interesse, alla natura del traffico portuale, all'esigenza di eseguire obblighi di servizio pubblico, indicati nel successivo art. 7, nonché all'esigenza di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
- CONSIDERATO** che, all'attualità, l'Ordinanza n. 42/2007 del 13.09.2007 e s.m.i. dell'Ufficio Circondariale marittimo di Otranto destina le aree portuali, quali le banchine denominate "Molo San Nicola" e "Sottobanchina di Riva" alla pesca, transito e ormeggio unità appartenenti alle FF.PP., limitando gli spazi destinati alle attività commerciali ad un tratto di banchina non del tutto sufficiente allo scopo e pertanto non ulteriormente comprimibile;
- CONSIDERATO** altresì che, in ragione delle caratteristiche infrastrutturali del porto commerciale di Otranto (*rectius* conformazione e dimensione del bacino portuale, disposizione ed estensione delle banchine, oltreché entità dei pescaggi sotto banchina), non parrebbe attuabile una riorganizzazione del vigente assetto portuale, talché l'attuale destinazione d'uso delle banchine, richiamata al punto precedente, risulta essere allo stato la più razionale ed efficiente in ragione delle attuali esigenze commerciali ed economiche del sorgitore;
- CONSIDERATO** che il servizio di rimorchio portuale, quale servizio d'interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto attualmente nel porto e nella rada di Otranto in regime privatistico, con autorizzazione dell'Autorità Marittima, e con intervento "su chiamata" di un'unità ordinariamente dispiegata, in regime di concessione, presso altro sorgitore limitrofo;
- CONSIDERATA** la natura e consistenza del traffico commerciale che all'attualità scala nel porto di Otranto;
- CONSIDERATO** che ai sensi della vigente normativa (articoli 101 e ss. del codice della navigazione e 14 della legge n. 84/94) il servizio di rimorchio portuale, quale servizio d'interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto su concessione e le tariffe relative alle prestazioni del servizio sono determinate dalle Autorità marittime applicando i criteri ed i meccanismi stabiliti dall'Amministrazione centrale. Si tratta cioè di un mercato

regolato, sottratto per legge alla libera concorrenza in quanto il legislatore ha attribuito in via generale le competenze in materia di sicurezza portuale all'Amministrazione e, nello specifico del servizio di rimorchio, ha attribuito all'Autorità marittima, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale ove presente, le competenze relative alla determinazione degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e l'operatività di ogni singolo porto;

CONSIDERATO che da tali scelte compiute dal legislatore, dal fatto che il servizio di rimorchio portuale è un servizio universale e si svolge in un mercato chiuso in cui l'offerta è vincolata dagli standard di sicurezza stabiliti dall'Autorità marittima, dal fatto che la domanda è quasi del tutto indipendente dalle scelte imprenditoriali del fornitore del servizio (cd. domanda derivata) e i costi da quest'ultimo sostenuti presentano una preponderanza dei costi fissi e semi-fissi (capitale investito, costo del personale, ecc.) rispetto ai costi variabili relativamente molto più contenuti (consumi, lubrificanti, ecc.) deriva che l'affidamento dalla concessione ad un unico soggetto costituisce la soluzione più efficiente, capace cioè di garantire gli standard qualitativi e di sicurezza al costo minore. Infatti, l'insieme di queste circostanze rende la funzione di costo medio di lungo periodo sub-additiva. Al contrario un'ipotetica situazione di concorrenza nel mercato del rimorchio portuale risulterebbe:

- potenzialmente distruttiva per le imprese concessionarie del servizio che, tutti i casi in cui la domanda non consentisse loro di ripagare la capacità in produttiva imposta, sarebbero spinte a operare sino al cosiddetto "punto di chiusura" e cioè sottocosto, non potendo scegliere di offrire soltanto le prestazioni economicamente più convenienti poiché tale comportamento contrasterebbe con l'impianto regolatorio previsto dal legislatore (universalità del servizio);
- inefficace per l'Amministrazione che, nei casi in cui la domanda non consentisse ai concessionari il pieno recupero dei costi sostenuti, correrebbe il rischio di vedere compromessi gli standard minimi di sicurezza richiesti per il servizio;

FERMO RESTANDO che la selezione del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni che regolano la fase di accesso al mercato, garantendo cioè la concorrenza per il mercato;

VISTO il proprio "Avviso Pubblico" del 10 dicembre 2019, recante la proposta di limitazione del numero dei prestatori del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Otranto, il cui prescritto termine minimo di pubblicazione risulta regolarmente decorso in data 11 marzo 2019;

CONSIDERATO che alcuna osservazione in merito alla proposta di limitazione del numero dei prestatori del servizio di rimorchio è pervenuta dalle parti interessate entro il prescritto termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui al punto precedente;

VISTO l'art. 6 – comma 2 del regolamento (UE) 2017/352 in data 15.02.2017,

DECRETA

nel porto e nella rada di Otranto il numero dei presentatori del servizio di rimorchio è limitato ad un (01) concessionario

Gallipoli, 21 marzo 2019

IL COMANDANTE
S.F. (CP) Pasquale MAZZA